

COMUNE DI MEDESANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di C.C. 55 del 29.7.2014

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la convocazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, in applicazione dell'art.20 dello Statuto Comunale.

ART.2 NATURA DELLE COMMISSIONI

Le commissioni consiliari hanno funzioni istruttorie e consultive, nonché di indagine e controllo. In particolare, hanno il compito di esaminare ed approfondire in sede referente questioni d'interesse pubblico loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco.

Le commissioni possono esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'assessore delegato, pareri preliminari di natura non vincolante. In tale caso, i pareri vanno resi entro il termine assegnato.

Le commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Le commissioni permanenti restano in carica quanto il Consiglio comunale che le ha istituite.

Le commissioni temporanee restano in carica per la durata loro assegnata ed indicata nella delibera consiliare di istituzione, comunque non oltre la durata in carica del Consiglio che le ha istituite.

Le commissioni temporanee vengono istituite per trattare argomenti destinati ad esaurirsi entro un arco temporale definito (x es. commissioni di controllo, di indagine).

ART.3 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Ogni commissione è composta da 5 consiglieri comunali, di cui 2 di minoranza.

La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare viene fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri di minoranza è fatta dalla minoranza. Qualora la minoranza sia costituita da più gruppi consiliari, la designazione potrà essere unitaria o pervenire da ciascuno dei gruppi costituiti.

A seguito di designazione, il Consiglio procede con votazione palese alla nomina dei componenti della commissione e risulteranno eletti i consiglieri di maggioranza e minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti.

La delibera di istituzione dovrà essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, in esecuzione dell'art.20 Statuto.

Le commissioni sono convocate per la seduta di insediamento dal sindaco e successivamente dal presidente, che viene nominato dalla maggioranza dei componenti assegnati alla commissione in occasione della prima riunione e prima che inizino i lavori.

La presidenza delle commissioni spetta ad un consigliere di maggioranza, tranne che di quelle aventi funzioni di controllo, indagine e garanzia la cui presidenza è attribuita alla minoranza.

Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

ART.4 –FUNZIONAMENTO COMMISSIONI

Le commissioni sono convocate dal rispettivo presidente.

Il sindaco può convocare la commissione qualora ritenga necessario un confronto collegiale sulle materie rientranti nella competenza assegnata alla commissione.

La convocazione della commissione avviene attraverso posta elettronica con avviso di lettura, o tramite messo comunale o servizio postale limitatamente ai consiglieri che abbiano espresso tale opzione.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno 3 membri.

I commissari impossibilitati a partecipare non possono delegare un altro consigliere a sostituirli.

La commissione nomina al proprio interno un segretario verbalizzante.

Al termine di ogni seduta dovrà essere redatto il verbale riportante il nome dei presenti, la sintesi degli interventi effettuati, eventuali dichiarazioni che i componenti hanno chiesto di inserire a verbale e il risultato o le conclusioni a cui hanno portato i lavori. A chiusura lavori e per quanto possibile, la commissione dovrà esprimere una posizione unitaria in relazione all'argomento trattato.

Per accordo tra i rispettivi presidenti, più commissioni possono essere convocate assieme, per l'esame di questioni di comune interesse. In questo caso le adunanze sono valide con la presenza della metà dei componenti ed i consulti sono adottati a maggioranza dei voti rappresentati.

Il Sindaco e gli assessori non possono essere componenti di commissioni, per il principio di non ingerenza degli organi tra loro, ma possono partecipare alle riunioni qualora lo ritengano opportuno in relazione alla materia assegnata alla commissione.

Le commissioni possono chiedere la partecipazione alle proprie riunioni, per ricevere informazioni e per consulto, del segretario comunale e dei responsabili dei settori del Comune, di esperti estranei all'amministrazione, di rappresentanti delle associazioni dei cittadini.

Alla segreteria tecnica delle commissioni si provvede con personale comunale.

ART.5 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni consiliari hanno generalmente funzioni istruttorie e consultive, con il compito di esaminare ed approfondire in sede referente questioni d'interesse pubblico loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Sindaco al fine di esprimere parere in merito.

E' obbligatorio acquisire il parere delle commissioni sulle seguenti materie:

- adozione di norme statutarie e regolamentari;
- istituzione, concessione, appalto, riscatto, organizzazione di pubblici servizi
- costituzione di aziende o istituzioni, adesione a forme associative, convenzioni o accordi con altri enti per la gestione di servizi o la realizzazione di opere pubbliche, partecipazione a società di capitali;
- approvazione dei bilanci e dei rendiconti;
- adozione di piani generali di assetto ed uso del territorio, programmi per la loro attuazione

Si può prescindere dal parere se questo non venga espresso entro 15 giorni da formale richiesta.

Il parere delle commissioni non è vincolante, ma qualora obbligatorio il dissenso del consiglio comunale dal parere della commissione deve essere motivato.

Il Consiglio Comunale, in conformità all'art. 20 dello Statuto, può istituire commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia.

Tali commissioni avranno il compito di esperire indagini conoscitive su fatti e situazioni ben individuate e ad esse i titolari degli uffici del Comune avranno l'obbligo di fornire tutti i dati ed informazioni, senza vincolo del segreto d'ufficio.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione potrà effettuare l'audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, del revisore dei conti, del segretario comunale, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi.

I commissari e quanti uditi ed individuati nei commi precedenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

La commissione può essere istituita su proposta del Sindaco o su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune. La delibera che, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto, l'ambito della indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

Le commissioni si riuniscono nella sede comunale. Le sedute sono pubbliche e le decisioni palesi, ad eccezione di quelle delle commissioni d'indagine e di controllo.

I componenti delle commissioni di indagine e controllo sono tenuti al segreto di quanto appreso in corso di attività fino a quando non sia stata presentata la relazione conclusiva al consiglio comunale. Anche terminato il lavoro, nessun commissario potrà divulgare informazioni raccolte in corso di istruttoria che non siano contenute nella relazione o che non siano già di dominio pubblico.